



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

L'AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA della Repubblica di San Marino

e

L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE della Repubblica Italiana

Premesso che

- 1. tra la Repubblica di San Marino e l'Italia è stata sottoscritta in data 31 marzo 1939 una Convenzione di amicizia e buon vicinato;
- 2. la Repubblica di San Marino è Stato Membro della Organizzazione internazionale della Aviazione Civile (ICAO);
- 3. con Decreto n. 73/2002 la Repubblica di San Marino si è dotata di un proprio registro aeronautico per gli aeromobili da immatricolarsi nella Repubblica;
- 4. nel giugno del 2008 la Repubblica di San Marino è divenuta membro della Conferenza Europea dell'aviazione civile (CEAC);
- 5. l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) italiano, nello spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto tra i due Paesi, si è dichiarato disponibile ad offrire all'Autorità per l'Aviazione civile della Repubblica di San Marino, qualora l'Autorità lo richieda, assistenza e supporto in materia aeronautica;
- 6. con legge n. 125/2014 la Repubblica di San Marino ha introdotto una riforma della normativa in materia di Aviazione Civile;

7. l'accordo tecnico tra l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e l'ENAC, siglato in data 02 Settembre 2011, è da considerarsi superato;

le parti hanno ritenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione sulla base delle seguenti disposizioni:

Art. 1 - Definizioni

Autorità SMR: Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino - ente pubblico che fa capo alla Segreteria di Stato per i Trasporti, dotato di personalità giuridica, con autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa nell'ambito degli stanziamenti ad esso assegnati, istituita con legge del 16 gennaio 2001 n.9 e con legge del 29 luglio 2014 n.125;

ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), - Autorità per l'Aviazione Civile Italiana, ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria istituito con D.lgs. della Repubblica Italiana n. 250/1997, di seguito denominato ENAC;

Ispettori dell'aeronavigabilità e ispettori di volo: Dipendenti dell'Autorità SMR preposti allo svolgimento di tutte le operazioni tecniche di controllo e certificazione riguardanti aeromobili e parti connesse registrati nell'Albo Aeronautico sammarinese;

Registro aeronautico della Repubblica di San Marino: istituito ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 gennaio 2001 n. 9 modificata con legge del 29 luglio 2014 n.125, attesta la proprietà e la navigabilità di tutti gli aeromobili, nonché le abilitazioni nel settore aeronautico di persone fisiche o giuridiche;

Art. 2 - Pubblicazione Informazioni Aeronautiche

L'ENAC acconsente a riportare nelle Pubblicazioni Informazioni Aeronautiche (A.I.P.) della Repubblica italiana i riferimenti dell'Autorità SMR e dello spazio aereo sovrastante, conformemente alle indicazioni di dettaglio stabilite all'allegato 1 al presente Accordo.

Art. 3 - Accesso agli spazi aerei nazionali per attività aeroscolastica

In accordo all'art. 2.2.2.1 dell'Allegato 1 della Convenzione ICAO, l'ENAC e l'Autorità SMR si impegnano reciprocamente ad accettare e consentire l'ingresso nei rispettivi spazi aerei agli aeromobili dotati di certificato di navigabilità emesso in accordo alle previsioni dell'Allegato 8 della Convenzione ICAO condotti da piloti

nen 2

studenti provenienti dalla Repubblica di San Marino o dall'Italia allo scopo di soddisfare l'articolo 2.3.3.1.2 dell'Annesso 1 il quale richiede esperienze di volo per tragitti non minori ai 270 km.

Art. 4 - Attività ispettiva delle Autorità

Al fine di consentire all'Autorità SMR di svolgere le proprie funzioni ispettive presso aeroporti italiani, l'ENAC consente l'accesso agli ispettori dell'aeronavigabilità e di volo della suddetta Autorità dotati di appropriate credenziali senza che questo riconoscimento possa in nessun caso derogare le regole e le procedure di sicurezza aeroportuale previste. Per una maggiore trasparenza l'Autorità SMR si impegna a notificare sempre, fatti salvi i casi di emergenza, l'arrivo degli ispettori all'aeroporto interessato almeno 48 ore prima del giorno previsto per tale arrivo.

Alle medesime condizioni e per gli stessi scopi, l'Autorità SMR consente l'accesso presso le aviosuperfici situate nella Repubblica di San Marino agli ispettori dell'aeronavigabilità e di volo dell'ENAC.

Art. 5 - Piani di volo

I voli in partenza dall'aerodromo della Repubblica di San Marino o dagli aerodromi italiani e diretti nei rispettivi Paesi sono considerati come voli nazionali e non sono soggetti all'obbligatorietà della presentazione del piano di volo per l'attraversamento dei confini nazionali. Il piano di volo va comunque presentato negli altri casi previsti dalla normativa vigente italiana e/o sammarinese.

Art. 6 - Programma di sicurezza nazionale dell'aviazione civile

Il programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile della Repubblica Italiana, come richiesto dall'Allegato 17 della Convenzione ICAO, si applica alla Repubblica di San Marino. L'Autorità della Repubblica di San Marino è invitata alle riunioni del comitato per la sicurezza relativamente alla protezione delle operazioni dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita nei confronti della Repubblica di San Marino.

Art. 7 - Servizi di ricerca e soccorso

Conformemente al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato 12, della Convenzione ICAO, l'ENAC collabora con le autorità competenti della Repubblica di San Marino, ad organizzare e a mettere prontamente a disposizione servizi di ricerca e soccorso sul territorio della Repubblica di San Marino per assicurare che venga fornita assistenza alle persone in difficoltà.

me 3/h

Art. 8 – Servizi meteorologici

Conformemente al paragrafo 2.1.4 dell'Allegato 3 della Convenzione ICAO, l'ENAC collabora affinché vengano messi a disposizione servizi meteorologici per la navigazione aerea internazionale per conto della Repubblica di San Marino.

Art. 9 - Consulenti per perizie aeronautiche

L'ENAC fornisce all'Autorità SMR una lista di soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali per svolgere perizie aeronautiche su incarico conferito dal Tribunale della Repubblica di San Marino per le cause o le azioni giudiziarie innanzi ad esso promosse. Tali soggetti potranno essere incaricati di effettuare visite ispettive dell'aeromobile, anche all'estero. Le procedure, le modalità e i costi di svolgimento di tale incarico di consulente tecnico sono disciplinate dalla Legge della Repubblica di San Marino.

Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino

> Il Direttore Generale Ing. Marco Conti

M

Data: 18 GIUCHO 2015

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Il Direttore Generale Dott. Alessio Quaranta

Data: 16 giugno 2015.....

Allegato 1

Dati da inserire in A.I.P.

• In A.I.P. Italia, parte GEN, sono inseriti i seguenti dati relativi all'Autorità SMR:

Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana Rep. di San Marino

> Tel.: +378 (0549) 882929 Fax.: +378 (0549) 882928 Web: <u>www.caa-mna.sm</u> E-mail: info@caa-mna.sm

- Lo spazio aereo sammarinese è identificato in AIP attraverso le seguenti caratteristiche:
 - Classificazione: G (spazio aereo non controllato);
 - Limiti orizzontali: confini nazionali della Repubblica di San Marino;
 - Limiti verticali: da GND a 5000 AGL;
 - Orari: HJ +/- 30 minuti.
- In A.I.P Italia, parte GEN, inserire i riferimenti dei requisiti tecnici per l'esercizio internazionale di aeromobili all'interno e all'esterno degli aeroporti di San Marino.
- In A.I.P Italia, parte GEN, inserire una dichiarazione secondo la quale l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima dichiara che non esistono differenze significative tra le normative nazionali della Repubblica di San Marino e gli Standard degli Allegati 1, 2, 6 (tutte le parti), 8, 13 e 18 della Convenzione ICAO, con la seguente eccezione:
 - 1. paragrafo 1.2a) dell'Allegato 1 della Convenzione ICAO: "l'Autorità della Repubblica di San Marino rilascia una licenza per piloti di velivoli leggeri".